COMUNE DI SAN BENIGNO CANAVESE

Città Metropolitana di Torino

REGOLAMENTO DI APPLICAZIONE DELL'INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE) ALLE PRESTAZIONI SOCIALI AGEVOLATE.

Approvato con delibera C.C. n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO	pag. 3
Art. 2 – SERVIZI E DESTINATARI	pag. 3
Art. 3 – LEGENDA	pag. 4
Art. 4 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U.)	pag. 4
Art. 5 – EFFETTI DI UNA NUOVA D.S.U.	pag. 5
Art. 6 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)	pag. 5
Art. 7 – SOGLIE DI ACCESSO	pag. 6
Art. 8 – SOGLIE I.S.E.E.	pag. 6
Art. 9 – TICKET INDIGENTI – LIMITE I.S.E.E.	pag. 6
Art. 10 – CONTROLLI	pag. 7
Art. 11 – TIPOLOGIA E METODOLOGIA DEI CONTROLLI	pag.
Art. 12 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI	pag. 7
Art. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI	pag. 8
Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE	pag. 8

Art. 1 – OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE) in relazione alle prestazioni sociali agevolate erogate dal Comune di San Benigno.
Il presente regolamento recepisce il DPCM 159/2013 "Regolamento concernente la revisione delle modalità di determinazione ed i campi di applicazione dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente (ISEE)" e il Decreto del 7/11/14 del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali di approvazione del nuovo modello di Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) concernente le informazioni necessarie per la determinazione dell'ISEE.
Il presente regolamento integra ogni altra disciplina, espressa anche in forma regolamentare comunale, relativa ad agevolazioni economiche o tariffarie che prevedano la valutazione della situazione economica del richiedente, nell'ambito di applicazione di cui al successivo art. 2.

Art. 2 - SERVIZI E DESTINATARI

Allo scopo di consentire al cittadino residente di disporre di prestazioni che ne facilitino l'integrazione sociale, il Comune di San Benigno eroga, tra gli altri, gli interventi ed i servizi a domanda individuale, qui elencati a titolo indicativo, in riferimento ai quali la tariffa a carico dell'utente potrà essere collegata alla situazione economica del suo nucleo familiare, così come definita dal presente regolamento:

- Refezione scolastica
- Trasporto scolastico
- Centro estivo
- Esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (Ticket)
- Eventuali altre iniziative che prevedano forme di agevolazione all'utenza.

L'accesso è regolato da una espressa domanda dell'utente ed è comunque collegato, nella misura e nel costo, a determinate situazioni economiche del richiedente, il quale è tenuto a contribuire al costo dei servizi stessi mediante il pagamento di una tariffa secondo un criterio di capacità economica.
Il presente regolamento stabilisce i criteri per la determinazione della situazione economica degli utenti, al fine di definire l'accesso a possibili interventi, differenziando la misura della contribuzione tra i vari soggetti e stabilendo in quali casi si ha diritto a prestazioni sociali agevolate.
Possono beneficiare dei contributi e delle agevolazioni tariffarie solo i cittadini residenti a San Benigno; gli utenti residenti a Volpiano – loc. Cascine Malone sono equiparati ai residenti. I minori in stato di preaffido che risultano residenti in altri comuni sono comunque considerati appartenenti al nucleo familiare dell'affidatario.
Nel caso in cui la fruizione di una qualsiasi prestazione comporti un'agevolazione legata all'ISEE e il beneficiario non presenti l'ISEE, il Comune provvede ad applicare la compartecipazione massima prevista per la prestazione in questione.
Per quanto concerne il pagamento relativo a tasse, imposte e tariffe, i rispettivi regolamenti comunali potranno stabilire agevolazioni sul pagamento delle stesse, basate sui criteri previsti dal presente regolamento.
Sono esclusi dalla disciplina del presente regolamento gli interventi ed i servizi gestiti dall'Unione Net.
I valori ISEE a cui collegare le agevolazioni ed i relativi parametri per i vari servizi sono definiti da apposite deliberazioni dell'Amministrazione Comunale, fatto salvo quanto di competenza di altri Enti.

Art. 3 – LEGENDA

1. Per le finalità del presente Regolamento si intende per:

♦ I.S.E.: l'indicatore della situazione economica di cui al D.P.C.M. 159/2013;

♦ I.S.E.E.: l'indicatore della situazione economica equivalente di cui alla predetta disposizione legislativa che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio (valorizzato al 20%) e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche. L'ISEE, inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.

♦ Patrimonio mobiliare: i beni di cui all'art. 5, comma 4, del D.P.C.M. 159/2013;

♦ Nucleo familiare: il nucleo definito dall'art. 3 del D.P.C.M. 159/2013;

♦ Dichiarazione sostituiva unica: la dichiarazione di cui all'art. 10 del D.P.C.M. 159/2013;

♦ "Prestazioni sociali»: si intendono, ai sensi dell'articolo 128, del D.Lgs.31 marzo 1998, n. 112, nonché dell'articolo 1, comma 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi gratuiti ed a pagamento, o di prestazioni economiche destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona umana incontra nel corso della sua vita, escluse soltanto quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;

♦ "Prestazioni sociali agevolate»: prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti, ma limitate a coloro in possesso di particolari requisiti di natura economica, ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti, ma comunque collegate nella misura o nel costo a determinate situazioni economiche, fermo restando il diritto ad usufruire delle prestazioni e dei servizi assicurati a tutti dalla Costituzione e dalle altre disposizioni vigenti;

I procedimenti volti all'individuazione dei soggetti aventi diritto a fruire dei servizi contemplati nel presente regolamento, sono adottati nel rispetto delle disposizioni normative e regolamentari in materia di snellimento dell'attività amministrativa, con ricorso all'istituto dell'autocertificazione, dell'acquisizione diretta di documenti tra pubbliche amministrazioni, nonché dei controlli, anche a campione, previsti dalle norme vigenti.

Art. 4 – DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA UNICA (D.S.U.)

Il richiedente la prestazione sociale agevolata presenta un'unica dichiarazione sostituiva concernente la situazione reddituale e patrimoniale propria e di tutti i componenti il nucleo familiare. Come previsto dall'art. 4 sexies del DL 34/2019, la dichiarazione sostitutiva unica ha validità dal momento della presentazione alla data di scadenza riportata sulla dichiarazione stessa.

Le informazioni contenute nella DSU sono in parte autodichiarate (ad esempio informazioni anagrafiche, dati sulla presenza di persone con disabilità) ed in parte acquisite direttamente dagli archivi amministrativi dell'Agenzia delle entrate (ad esempio reddito complessivo ai fini IRPEF) e dell'INPS (trattamenti assistenziali, previdenziali ed indennitari erogati dall'INPS).

Per le parti autodichiarate, un solo soggetto compila la DSU, definito dichiarante, che si assume la responsabilità, anche penale, di quanto in essa dichiarato.

Il richiedente in ogni caso dichiara di avere conoscenza che, nel caso di corresponsione della prestazione, possono essere eseguiti controlli da parte della Guardia di Finanza per accertare la veridicità delle informazioni fornite.

Nelle situazioni di dichiarazione non veritiera, eccetto il caso di mero errore materiale di modesta entità, il dichiarante decade dai benefici relativi all'agevolazione economica concessa ed è tenuto alla restituzione delle somme indebitamente percepite, oltre agli interessi previsti per legge ed alle eventuali spese. È comunque fatta salva l'attivazione dei provvedimenti previsti a norma dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000.
Il richiedente viene inserito automaticamente nella fascia massima per la mancata presentazione della dichiarazione sostitutiva.
Ai fini del mantenimento delle agevolazioni, i cittadini interessati presentano le nuove dichiarazioni sostitutive uniche entro e non oltre le date stabilite dalla normativa vigente. Per i servizi di mensa scolastica e trasporto scolastico, la validità è fissata al 31 gennaio.

Art. 5 – EFFETTI DI UNA NUOVA D.S.U.

A norma dell'art. 10 comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il cittadino presenti una nuova dichiarazione sostitutiva unica al fine di rilevare i mutamenti delle condizioni economiche e familiari, gli effetti della nuova dichiarazione decorrono, senza effetto retroattivo, dalla data di presentazione
A norma dell'art. 10, comma 2, del D.P.C.M. 159/2013, qualora il Comune richieda una dichiarazione sostitutiva unica aggiornata nel caso di variazione del nucleo familiare, gli effetti della nuova dichiarazione decorrono, senza effetto retroattivo, dalla data di presentazione.

Art. 6 – INDICATORE DELLA SITUAZIONE ECONOMICA EQUIVALENTE (ISEE)

L'I.S.E.E. è l'indicatore che valuta la situazione economica delle famiglie e tiene conto del reddito di tutti i componenti, del loro patrimonio e di una scala di equivalenza in base alla composizione del nucleo familiare e delle sue caratteristiche.
L'I.S.E.E., inoltre, tiene conto di particolari situazioni di bisogno, prevedendo trattamenti di favore ad esempio per i nuclei con tre o più figli o per i nuclei con persone con disabilità e/o non autosufficienti.
La legge e gli altri atti normativi dello Stato stabiliscono le modalità per la presentazione della DSU ed i criteri per il calcolo dell'I.S.E.E.
Vi sono in essere diverse tipologie:

- I.S.E.E. ordinario
L'ISEE ordinario contiene le principali informazioni sulla situazione anagrafica, reddituale e patrimoniale del nucleo familiare e vale per la maggior parte delle prestazioni.

- I.S.E.E. Minorenni
Questo indicatore è utile per l'accesso alle prestazioni agevolate rivolte ai minorenni che siano figli di genitori non coniugati tra loro e non conviventi. Per il calcolo occorre prendere in considerazione la condizione del genitore non coniugato e non convivente per stabilire se essa incida o meno sull'ISEE del nucleo familiare del minorenne.

- I.S.E.E. corrente
L'I.S.E.E. Corrente consiste in un I.S.E.E. aggiornato e si riferisce ad un periodo di tempo piuttosto ravvicinato rispetto a quello della presentazione della DSU. Può essere utile per richiedere una prestazione agevolata compatibile solo con alcune fasce di appartenenza ed in presenza di eventi che comportano una perdita totale o parziale di reddito familiare, come la perdita del posto di lavoro, per esempio:

"*La legge 2 novembre 2019, n. 128 ha previsto la possibilità di aggiornare i redditi e i patrimoni presenti nella DSU prendendo a riferimento redditi e patrimoni dell'anno precedente, qualora convenga al nucleo familiare, mediante modalità estensive dell'I.S.E.E. corrente.*
In attuazione della norma, il decreto interministeriale 5 luglio 2021 ha disciplinato la possibilità di aggiornare all'anno precedente il patrimonio riportato nella DSU ordinaria, che invece fa riferimento al secondo anno precedente. Lo stesso decreto non ha modificato l'aggiornamento dei redditi, dal momento che l'attuale disciplina dell'I.S.E.E. corrente già permette l'aggiornamento dei dati reddituali con riferimento ai redditi degli ultimi dodici o due mesi.
Con il messaggio 21 settembre 2021, n. 3155 l'INPS illustra nel dettaglio le fattispecie estensive, le modalità e la tempistica per poter richiedere l'I.S.E.E. corrente aggiornato:
➢ *dal **1° gennaio al 31 marzo** di ciascun anno resta ferma la possibilità di aggiornare ai fini dell'I.S.E.E. corrente unicamente i redditi e non anche i patrimoni;*
➢ *dal **1° aprile** di ciascun anno sarà invece possibile aggiornare solo i patrimoni, solo i redditi o contestualmente i patrimoni e i redditi.*

Ai fini della successiva richiesta dell'erogazione delle prestazioni, l'I.S.E.E. corrente, aggiornato nella sola componente patrimoniale o in entrambe le componenti (patrimoniale e reddituale), ha validità fino alla data di scadenza riportata sulla stessa.
In caso di variazione della sola componente reddituale, invece, resta ferma l'attuale data di scadenza dell'I.S.E.E. corrente stabilita in sei mesi dalla data di presentazione del modulo sostitutivo della DSU, salvo intervengano variazioni nella situazione occupazionale o nella fruizione dei trattamenti, nel qual caso l'I.S.E.E. corrente deve essere aggiornato entro due mesi dalla variazione"

Art. 7 – SOGLIE DI ACCESSO

L'accesso ai servizi comunali e la compartecipazione alla spesa da parte dei cittadini saranno regolati, servizio per servizio, da fasce di valore I.S.E.E., in modo da assicurare il trattamento agevolato, con criterio di progressività, ai nuclei familiari che versano in condizioni economiche disagiate
L'esenzione totale dal pagamento delle tariffe per i servizi scolastici di mensa e trasporto potrà essere concessa solo dalla Giunta Comunale, con proprio atto deliberativo, su richiesta dei Servizi Sociali corredata da una relazione che attesti la situazione famigliare ed il grave stato di indigenza.

Art. 8 – SOGLIE I.S.E.E.

Gli Organi competenti annualmente approvano le fasce ISEE e le tariffe dei singoli servizi.
La dichiarazione I.S.E.E. che evidenzia reddito zero non dà automaticamente diritto alla gratuità del servizio o alla eventuale riduzione.
Ai cittadini non residenti non spetta alcuna agevolazione, compete l'applicazione della tariffa stabilita dagli Organi Competenti.

Art. 9 – TICKET INDIGENTI - LIMITE I.S.E.E.

L'art. 32 della Costituzione stabilisce che devono essere garantite agli indigenti cure gratuite e pertanto è necessario predeterminare i limiti di reddito che permettono al comune di stabilire la "Condizione di indigenza" dalla quale emerge il diritto di accedere a tale beneficio. Il S.S.N. fornisce gratuitamente le cure ai cittadini iscritti, tranne per quanto riguarda i ticket che il governo impone come compartecipazione del cittadino alla spesa sanitaria per visite specialistiche ed esami diagnostici. Per tali ticket il comune di San Benigno prende a riferimento il Minimo Vitale che è

rappresentato dal livello di reddito minimo da ritenersi indispensabile per il soddisfacimento dei bisogni elementari del singolo, della coppia, del nucleo familiare.
Il Minimo Vitale per una persona corrisponde alla pensione sociale INPS e pertanto il Comune di San Benigno fissa ad € 5.200,00 la soglia massima ISEE entro la quale è possibile richiedere il tesserino per ticket indigenti. L'ISEE sarà considerato valido fino al 31 gennaio.

Art. 10 – CONTROLLI

Spetta al Responsabile del Settore o suo delegato espletare tutte le funzioni di controllo successivo circa la veridicità della situazione familiare dichiarata, mentre i dati reddituali e patrimoniali dichiarati dai soggetti ammessi alla prestazione vengono esaminati direttamente dagli Organi competenti in materia (INPS, Agenzia delle Entrate, ecc.)
Il Funzionario del Settore Competente, inoltre procede ad effettuare controlli a campione anche per le autodichiarazioni presentata ai fini I.S.E.E. ai sensi dell'art. 4 del decreto legislativo n. 109/98 e del capo V del testo unico in materia di documentazione amministrativa approvato con DPR n. 445/2000.
La dichiarazione falsa e/o mendace comporta:

- la decadenza immediata dei benefici ottenuti con il provvedimento di riferimento;
- la responsabilità penale.
- la restituzione di quanto indebitamente erogato, se trattasi di contributo;
- l'applicazione della tariffa senza agevolazioni, con relativo conguaglio, se trattasi di applicazione di fascia I.S.E.E. sui servizi usufruiti.

Art. 11 – TIPOLOGIA E METODOLOGIA DEI CONTROLLI

I controlli effettuati dagli uffici sulle autocertificazioni sono di tipo casuale e possono essere di tipo preventivo o successivo, a seconda che vengano effettuati durante l'iter procedimentale o successivamente all'adozione dei provvedimenti amministrativi.
Il controllo puntuale può riguardare singoli casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità del contenuto delle DSU e per i quali il responsabile del procedimento ritenga necessaria l'attivazione di verifiche e riscontri.
Il responsabile del procedimento dei competenti uffici dell'Ente può richiedere al dichiarante la presentazione di documentazione e/o dichiarazioni integrative, atte a dimostrare o sostenere logicamente gli elementi auto dichiarati ed a dimostrarne la completezza e veridicità , anche al fine della correzione di errori materiali e/o di modesta entità.

Art. 12– RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi dell'articolo 13 del Regolamento UE 2016/679 "Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati" del 27 aprile 2016, il Comune di San Benigno tratterà i dati personali esclusivamente per lo svolgimento delle rispettive attività, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti in materia. I dati personali acquisiti saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa e saranno soggetti a comunicazione e a diffusione in adempimento ad obblighi previsti dalla legge o da regolamenti.

Art. 13 – NORME TRANSITORIE E FINALI

A far data dall'entrata in vigore del presente regolamento si intende abrogata ogni altra disposizione con esso incompatibile.
A norma dell'articolo 22 della legge 7.8.1990, n. 241, copia del presente regolamento è a disposizione del pubblico affinché possa prenderne visione. Sarà inoltre pubblicato sul sito istituzionale dell'Ente ai sensi del d.lgs. n. 33/2013.
Per quanto non espressamente descritto nel presente regolamento si fa riferimento al DPCM 159/2013; le disposizioni di legge emanate successivamente all'approvazione e all'entrata in vigore del presente regolamento, integrano e sostituiscono automaticamente le parti dello stesso eventualmente confliggenti o superate, in attesa della formale eventuale modificazione del presente regolamento.

Art. 14 – ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento sostituisce integralmente il regolamento approvato con deliberazione consiliare n. 62/2003 ed entrerà in vigore dal 1/1/2023.